



**COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino**

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

IN ATTUAZIONE

DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE 447/1995

E

DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 52/2000.

Giugno 2008

TITOLO I:	FINALITÀ GENERALI.....	5
	<i>Art. 1</i> <i>Finalità e campo di applicazione</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 2</i> <i>Definizioni</i>	<i>5</i>
TITOLO II:	DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE.....	8
Capo 1	Generiche sorgenti sonore.....	8
	<i>Art. 3</i> <i>Campo di applicazione</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 4</i> <i>Limiti previsti.....</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 5</i> <i>Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.....</i>	<i>8</i>
Capo 2	Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici.	9
	<i>Art. 6</i> <i>Campo di applicazione</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 7</i> <i>Disposizioni generali</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 8</i> <i>Disposizioni per sorgenti ad uso comune.....</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 9</i> <i>Disposizioni per sorgenti ad uso singolo</i>	<i>10</i>
Capo 3	Attività rumorose a carattere temporaneo.....	11
Sezione I	Aspetti generali	11
	<i>Art. 10</i> <i>Campo di applicazione</i>	<i>11</i>
	<i>Art. 11</i> <i>Generalità</i>	<i>11</i>
	<i>Art. 12</i> <i>Autorizzazioni</i>	<i>12</i>
	<i>Art. 13</i> <i>Limiti derogabili</i>	<i>12</i>
	<i>Art. 14</i> <i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....</i>	<i>13</i>
	<i>Art. 15</i> <i>Revoche.....</i>	<i>13</i>
Sezione II	Spettacoli e manifestazioni	14
	<i>Art. 16</i> <i>Campo di applicazione</i>	<i>14</i>
	<i>Art. 17</i> <i>Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni.</i>	<i>14</i>
	<i>Art. 18</i> <i>Localizzazione.....</i>	<i>15</i>
	<i>Art. 19</i> <i>Oraria e durata</i>	<i>15</i>
	<i>Art. 20</i> <i>Livelli sonori e prescrizioni tecniche</i>	<i>16</i>
	<i>Art. 21</i> <i>Casi particolari</i>	<i>16</i>
	<i>Art. 22</i> <i>Esclusioni.....</i>	<i>17</i>
Sezione III	Cantieri.....	17
	<i>Art. 23</i> <i>Campo di applicazione</i>	<i>17</i>
	<i>Art. 24</i> <i>Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali.....</i>	<i>17</i>
	<i>Art. 25</i> <i>Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti.</i>	<i>18</i>
	<i>Art. 26</i> <i>Livelli sonori e prescrizioni tecniche</i>	<i>18</i>
	<i>Art. 27</i> <i>Apparecchiature e macchinari.....</i>	<i>19</i>
	<i>Art. 28</i> <i>Casi particolari</i>	<i>19</i>

Art. 29	<i>Emergenze</i>	19
Sezione IV	Altre attività rumorose temporanee.	19
Art. 30	<i>Campo di applicazione</i>	20
Art. 31	<i>Dehors</i>	20
Art. 32	<i>Manutenzione aree verdi e suolo pubblico</i>	20
Art. 33	<i>Spazzamento aree mercatali</i>	21
Art. 34	<i>Attività di igiene del suolo</i>	22
Art. 35	<i>Autolavaggi</i>	22
Art. 36	<i>Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli.</i>	22
Art. 37	<i>Attività agricole, forestali, venatorie</i>	22
Art. 38	<i>Livelli sonori</i>	23
Capo 4	Infrastrutture di trasporto	23
Art. 39	<i>Campo di applicazione</i>	23
Art. 40	<i>Infrastrutture di trasporto stradale</i>	23
Art. 41	<i>Infrastrutture di trasporto ferroviario</i>	24
Art. 42	<i>Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti</i>	24
Capo 5	Particolari sorgenti rumorose	24
Art. 43	<i>Campo di applicazione</i>	24
Art. 44	<i>Attività svolte nelle abitazioni</i>	25
Art. 45	<i>Attività all'aperto</i>	25
Art. 46	<i>Lavoro Notturno</i>	26
Art. 47	<i>Dispositivi di allarme o antifurto</i>	26
Art. 48	<i>Campane e simili</i>	26
 TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ... 27		
Capo 1	Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni.	27
Art. 49	<i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.</i>	27
Art. 50	<i>Valutazione di Clima Acustico</i>	28
Art. 51	<i>Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici</i>	29
Art. 52	<i>Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici</i>	30
Art. 53	<i>Modalità di presentazione della documentazione.</i>	30
Art. 54	<i>Verifica della documentazione</i>	31
Art. 55	<i>Mancata presentazione della documentazione</i>	31
 TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO..... 32		
Capo 1	Controlli	32
Art. 56	<i>Funzioni e competenze</i>	32

<i>Art. 57</i>	<i>Esclusioni</i>	33
Capo 2	Provvedimenti restrittivi	33
<i>Art. 58</i>	<i>Provvedimenti restrittivi</i>	33
Capo 3	Sanzioni	33
<i>Art. 59</i>	<i>Sanzioni</i>	33
<i>Art. 60</i>	<i>Esclusioni</i>	34
TITOLO V:	DISPOSIZIONI FINALI	35
<i>Art. 61</i>	<i>Entrata in vigore</i>	35
<i>Art. 62</i>	<i>Abrogazioni e validità</i>	35
VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA		36
<i>Punto 1</i>	<i>Aspetti generali</i>	37
<i>Punto 2</i>	<i>Definizioni</i>	37
<i>Punto 3</i>	<i>Classi acustiche</i>	37
<i>Punto 4</i>	<i>Valori limite di emissione</i>	38
<i>Punto 5</i>	<i>Valori limite assoluti di immissione</i>	39
<i>Punto 6</i>	<i>Valori limite differenziali di immissione</i>	40
<i>Punto 7</i>	<i>Valori di attenzione</i>	41
<i>Punto 8</i>	<i>Valori di qualità</i>	42
<i>Punto 9</i>	<i>Rilievi strumentali e Fattori correttivi</i>	43
<i>Punto 10</i>	<i>Requisiti acustici degli impianti tecnologici</i>	43
<i>Punto 11</i>	<i>Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici</i>	44
<i>Punto 12</i>	<i>Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti</i>	44
<i>Punto 13</i>	<i>Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale</i>	45
<i>Punto 14</i>	<i>Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario</i>	46
Modello di istanza di autorizzazione in deroga per i cantieri		48
Modello di istanza di autorizzazione in deroga per manifestazioni		53
Modello generico di istanza di autorizzazione in deroga		58

TITOLO I: FINALITÀ GENERALI

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela e alla pianificazione dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995 e relativi decreti attuativi, ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 52/2000.
3. Le disposizioni finalizzate al contenimento, alla riduzione ed all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale saranno oggetto di approvazione di un successivo e circostanziato piano di risanamento acustico.
4. Sono escluse le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale, gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile, e quanto previsto dal T.U.L.P.S..

Art. 2 Definizioni

1. **Attività rumorosa:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con i legittimi utilizzi degli ambienti stessi.
2. **Ambiente abitativo,** di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della L. 447/1995: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
3. **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono, inoltre, considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L. 447/1995 e L.R. 52/2000.

4. **Ricettore sensibile o sito sensibile**: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc. ecc.
5. **Persone esposte al rumore**: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
6. **Sorgenti sonore fisse**, di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 447/1995: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
7. **Sorgenti sonore mobili**, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della L. 447/1995: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma 6.
8. **Attività temporanea o a carattere temporaneo**: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
9. **Tecnico Competente in Acustica Ambientale**: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 31/03/98 ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".
10. **Valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
11. **Valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - ❖ Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - ❖ Valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).
12. **Valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
13. **Valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

14. **Classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica, e conseguentemente ad ogni area, sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti.
15. **Impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
16. **Clima acustico**: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
17. **Requisiti acustici degli edifici**: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

Art. 3 Campo di applicazione

1. In questo Capo sono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili, non altrimenti e specificatamente normate nel presente regolamento.

Art. 4 Limiti previsti

1. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i:
 - a) valori limite di emissione;
 - b) valori limite assoluti di immissione;
 - c) valori limite differenziali di immissione;
 - d) valori di attenzione;
 - e) valori di qualità;determinati ai sensi del D.P.C.M. sopraindicato e riportati, con le relative tecniche di misura, nell'allegato A del presente regolamento.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i:
 - a) valori limite assoluti di immissione;
 - b) valori limite differenziali di immissione;
 - c) valori di attenzione;
 - d) valori di qualità;determinati ai sensi del D.P.C.M. sopraindicato e riportati, con le relative tecniche di misura, nell'allegato A del presente regolamento.
3. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

Art. 5 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.

1. Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti

rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti, secondo le tecniche di misure riportate nell'allegato A.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici.

Art. 6 Campo di applicazione

1. In questo Capo sono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:
 - a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ecc. ecc.;
 - b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ecc. ecc.

Art. 7 Disposizioni generali

1. Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne, di cui all'art. 6, connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale, inoltre, quanto previsto all'art. 5.
2. Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'art. 6 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

Art. 8 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

1. Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.
2. Gli impianti tecnologici di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) ad uso comune sono regolamentati come riportato di seguito:
 - a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in allegato A del presente regolamento. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo.
3. I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 di cui al comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:

- a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997;
 - b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, limitatamente alla sola parte oggetto di modifica.
4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei valori limite, previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui al comma 2 lettera a), per tutti gli impianti installati precedentemente all'entrata in vigore di tale decreto ed, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
5. Le sorgenti sonore interne di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) ad uso comune, quale ad esempio cancelli, portoni, serramenti, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
- a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc. ecc.);
 - b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc. ecc.).
6. Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/1997, riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 9 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

1. Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.
2. Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'art. 6, ad esclusione delle sorgenti di cui comma 5 del presente articolo, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, devono cessare il funzionamento tra le ore 22.00 e le ore 07.00 nei giorni feriali, e tra le ore 21.00 e le ore 9.00 nei giorni festivi.
3. Nel caso di disturbo causato dall'insieme di più sorgenti o impianti indipendenti, si applica quanto prescritto al comma 2.
4. L'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso, in quanto parte dell'impianto ad uso comune, è escluso dal rispetto di quanto statuito al comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc. ecc.);
 - b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc. ecc.).
6. Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate, potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/1997, riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo.

Sezione I Aspetti generali

Art. 10 Campo di applicazione

1. In questo Capo sono regolamentati, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/1995 e degli artt. 5 comma 5 lettere c) e d) e 9 della L.R. 52/2000, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e tutte le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

Art. 11 Generalità

1. Le attività a carattere temporaneo, che possono originare rumore di cui all'art. 10 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti, salvo quanto più specificatamente normato nel presente regolamento. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.
2. L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione, ed in relazione alla classe acustica in cui esse vengono richieste ed alla presenza di eventuali ricettori sensibili.
3. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

4. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
5. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, nel corso dell'attività, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti specifici, al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
6. Per i siti ritenuti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune si riserva la facoltà di conservare un elenco delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

Art. 12 Autorizzazioni

1. Le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 10 che rispettano o meno i limiti di cui all'art. 4, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc. ecc., fermo restando quanto previsto all'art. 11 comma 5.
2. Le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 10 che rispettano o meno i limiti di cui all'art. 4, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.
3. Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo, in deroga ai limiti di cui all'art. 4, possono essere rilasciate a seguito di specifica richiesta, sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato nell'Allegato B o Allegato C o Allegato D del presente regolamento, fatte pervenire in competente bollo, fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge, eventualmente integrata da valutazione di impatto acustico redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e secondo i criteri enunciati nel D.G.R. n. 9-11616/2004;
4. Le richieste di cui al comma 3 del presente articolo devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'attività. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A.
5. Le richieste di cui al comma 3 si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

Art. 13 Limiti derogabili

1. I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'art. 4.

2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
3. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Art. 14 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare, in ogni fase temporale, tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili, al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate, e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve, inoltre, adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine, può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi, o con ogni altro mezzo informativo ritenuto utile ed efficace, che raggiunga più capillarmente possibile la popolazione interessata.
3. Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, concertisti, organizzatori, ecc. ecc.).

Art. 15 Revoche

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza, o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
2. Qualsiasi autorizzazione può, inoltre, essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

Art. 16 Campo di applicazione

1. In questa sezione sono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli per la quale si rimanda al regolamento di polizia urbana, ecc;
 - b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, poli attrattivi di persone, ecc.

Art. 17 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni.

1. Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 16:00 e le ore 21.00 si intendono autorizzate, qualora non si preveda il superamento dei limiti di cui all'Art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria, e/o per le quali è previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4, vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 12.
2. Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività con sorgenti rumorose di tipo domestico che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 16:00 e le ore 19:00 nei siti di cui all'art. 18 comma 1, si intendono autorizzate, qualora non si preveda il superamento dei limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività diverse da quelle della lettera a) vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 12. Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbante provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.
3. Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera b), esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale, licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4. Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 2, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

4. Qualora in un sito di cui al comma 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 12 comma 3.

Art. 18 Localizzazione

1. Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. n. 85-3802/2001), indicati in apposito elenco del Piano di Classificazione Acustica comunale, ovvero qui di seguito espressamente menzionati:

Beinasco:

- Piazza Alfieri;
- Piazzale oltre la passerella sul Sangone;
- Piazza Dolci;
- Piazzale di Via Montello.

Borgaretto:

- Piazza Kennedy;
- Piazza Pertini
- Complesso sportivo "E. Totta" – Via F.lli Cervi n. 8

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere modificato con atto del Consiglio Comunale entro il 30 Aprile di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° Luglio.

Art. 19 Oraria e durata

1. Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art. 16, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 09.00 alle ore 24.00.
2. In ogni sito compreso e non compreso nell'elenco di cui all'art. 18 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art 16 comma 1 lettera b), per un massimo, di norma, di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, con possibilità di deroga autorizzata con atto di giunta comunale e motivata da casi di particolare interesse culturale, sociale e sportivo per il territorio comunale.
3. Le generiche attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per un massimo di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 15 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
5. Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

Art. 20 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M. del 16/03/98, ad oggetto "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbante provenga dall'interno dell'edificio, vale quanto previsto all'art. 13 comma 2.
2. Per le manifestazioni di cui all'art. 16 comma 1 lettera b), il limite di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 comma 3 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza di edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.
3. I limiti di cui ai commi precedenti possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
4. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 12, relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00, e per più di 5 giorni consecutivi, devono incaricare un tecnico competente in acustica ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti, durante il primo giorno di manifestazione, per il quale è stata concessa la deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il secondo giorno lavorativo utile.

Art. 21 Casi particolari

1. Lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 16, con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti, può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

2. Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o “notte bianca”, è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l’insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

Art. 22 Esclusioni

1. Le attività di cui all’art. 16, autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento, non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 16/04/99 n. 215 ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo”, così come stabilito dall’art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Sezione III Cantieri

Art. 23 Campo di applicazione

1. In questo articolo sono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 24 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali.

1. Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all’art. 23 comma 1 lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all’art. 4.
2. Le generiche attività di cui all’art. 23 comma 1 lettera a) per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all’art. 4 a seguito di richiesta di cui all’art. 12 comma 3.
3. Le generiche attività di cui all’art. 23 comma 1 lettera a), per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all’art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all’art. 4.

Art. 25 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti.

1. I lavori edili di cui all'art. 23 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentati come riportato di seguito:
 - le attività che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 12:30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali, tra le ore 09.00 e le ore 12.30 nei giorni prefestivi e tra le ore 10.00 e le ore 12.30 dei giorni festivi si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta.
2. I lavori edili di cui all'art. 23 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentati come riportato di seguito:
 - le attività che si svolgono tra le ore 07.30 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 19:30 nei giorni feriali e tra le ore 08:00 e le ore 12.30 nei giorni prefestivi, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta.
3. I lavori edili di cui all'art. 23 comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4.

Art. 26 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

1. Per le attività di cantiere di cui all'art. 23 comma 1 lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente schema:

Giorni feriali:

- $Leq = 75$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 08:00-12:30 e 14:30-19:30;
- $Leq = 70$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:30 - 14:30;
- $Leq = 70$ dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 08:00-19:30;
- $Leq = 65$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 19:30-08:00;
- $Leq = 60$ dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 19:30-08:00.

Non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Giorni prefestivi:

$Leq = 75$ dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 08:00-12:30.

Non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Nei confronti di strutture scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica, case di riposo, o altri ricettori sensibili, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

Nel caso in cui la propagazione del rumore avvenga, prevalentemente, per via interna, saranno imposte, inoltre, specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. I lavori edili di cui all'art. 25 comma 1 lettera a) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'art. 11 comma 5.
3. Per i lavori edili di cui di cui all'art. 25 comma 1 lettera b), eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.
4. Per i lavori edili di cui di cui all'art. 25 comma 1 lettera b), eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

Art. 27 Apparecchiature e macchinari

1. Le apparecchiature e i macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica, con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.
2. Le macchine ed attrezzature, destinate ad essere usate all'aperto, devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione, ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE, o dal suo recepimento D.Lgs. 262/2002, laddove applicabile.

Art. 28 Casi particolari

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 23 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

Art. 29 Emergenze

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc. ecc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee.

Art. 30 Campo di applicazione

1. In questa Sezione sono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) dehors con o senza diffusione sonora;
 - b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - c) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine e simili);
 - e) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria.
3. La regolamentazione delle attività di cui al precedente comma non esime dal conseguimento delle autorizzazioni, necessarie per il loro svolgimento, ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti comunali.

Art. 31 Dehors

1. Le attività di cui all'art. 30 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) Se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), senza diffusione musicale, si intendono autorizzate, se non superano ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta.
 - b) Se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4. La musica è consentita non oltre le ore 24:00 e dal 1° maggio al 30 settembre. Dette emissioni sonore dovranno essere estremamente moderate e tali da non sovrastare il normale livello di pressione sonora associata al conversare delle persone. Gli amplificatori e/o gli strumenti musicali dovranno essere installati e rivolti in maniera tale da contenere le immissioni il più possibile nell'area di pertinenza del locale.
 - c) Se all'interno di cortili condominiali, è vietata comunque la diffusione musicale e si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui all'art. 4.

Art. 32 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

1. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, ecc. ecc.) di cui all'art. 30 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da

giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc. ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:30 e tra le ore 15:00 e le ore 20.00 dei giorni feriali, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
2. Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ecc. ecc.) di cui all'art. 29 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc. ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:
- a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12.30 e tra le ore 15:00 e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 9.30 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni prefestivi e festivi; si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
3. Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

Art. 33 Spazzamento aree mercatali

1. Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'art. 30 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 14:00 e le ore 16:00 o, per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 16:00, da svolgersi entro le 2 ore successive dall'orario di cessazione dell'attività, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 12 comma 3, anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di spazzamento aree mercatali è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 34 Attività di igiene del suolo

1. Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 30 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Sono escluse, dalla regolamentazione del presente articolo, le attività svolte in discarica, in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1.

Art. 35 Autolavaggi.

1. Gli autolavaggi di nuovo impianto devono essere collocati a distanze non inferiori a 70 m da unità abitative.
2. La presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico previsionale è obbligatoria per il rilascio della concessione.
3. I locali tecnici devono essere dislocati in ambienti confinati, con pareti costituite da materiali fonoisolanti. Il posizionamento delle piste di lavaggio e delle apparecchiature che producono emissioni sonore, quali aspiratori per la pulizia interna dei veicoli, deve essere ottimizzato al fine di minimizzare il disturbo verso potenziali ricettori.

Art. 36 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli.

1. Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine e simili di cui all'art. 30 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

Art. 37 Attività agricole, forestali, venatorie

1. Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'art. 30 comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia,

devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

Art. 38 Livelli sonori

1. Le attività di cui all'art. 30 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'art. 11 comma 5.
2. Le attività di cui all'art. 30 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

Art. 39 Campo di applicazione

1. In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare.
2. In questo Capo vengono, altresì, regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:
 - a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
 - b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
 - c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
 - d) posizione fermate o capolinea;
 - e) stridio o cigolio di convogli ferroviari;
 - f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio;
 - g) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

Art. 40 Infrastrutture di trasporto stradale

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. 142/2004 ad oggetto "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
2. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F",

integrando, se necessario, quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica, secondo quanto tecnicamente esplicitato in allegato A del presente regolamento.

3. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati nell'Allegato A.
4. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995 e dell'art. 5 comma 5 lettera a) della L.R. 52/2000, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 41 Infrastrutture di trasporto ferroviario

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. 459/98 ad oggetto "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
2. I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati nell'Allegato A.

Art. 42 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti.

1. Qualora le sorgenti di cui all'art. 39 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo, le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

Art. 43 Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose, o attività, che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
2. Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) attività svolte nelle abitazioni;
 - b) attività svolte all'aperto;
 - c) lavoro notturno;
 - d) dispositivi di allarme o antifurto;
 - e) campane e simili.

Art. 44 Attività svolte nelle abitazioni

1. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
2. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1, è regolamentato al Capo 2.
3. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, sono consentite dalle ore 08:00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 22:00 nei giorni feriali, e dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00 nei giorni festivi, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.
4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore o che propaghino suoni – rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini. Il divieto non è valido per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 45 Attività all'aperto

1. Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo. In particolare, è espressamente vietato dal Regolamento di Polizia Municipale, lasciare accesi i motori dei veicoli quando questi devono sostare per un periodo superiore ai due minuti.

2. I gestori di locali pubblici o circoli privati o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure, affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione, inoltre devono assicurare che i locali, nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00.

Art. 46 Lavoro Notturno

1. Fatto salvo quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi al di fuori delle zone individuate come industriali dal P.R.G.C., anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonte, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00.

Art. 47 Dispositivi di allarme o antifurto

1. I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 ad oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Art. 48 Campane e simili

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercate con accordi tra le parti interessate.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni.

Art. 49 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta per opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04 ad oggetto “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, ovvero:
 - a) tutte le opere sottoposte a Valutazione di impatto Ambientale nazionale /ex L. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex L.R. 40/1998);
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 - d) discoteche
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - h) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.

Sono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (Ad esempio: parrucchieri, estetiste; lavanderie a secco; riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa; pasticcerie, gelaterie...). Sono altresì escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (Ad esempio: attività orafe; assemblaggio rubinetterie, giocattoli, materiale per telefonia e particolari elettrici...)

3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977,

titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 2.

4. Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento di autorizzazione condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Art. 50 Valutazione di Clima Acustico

1. La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta per opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/05 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”.
2. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione e per l'approvazione del progetto del parco medesimo. Le tipologie di insediamento interessate sono:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento base per la loro fruizione;
 - e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 52/2000.
3. La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 2.
4. Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.

5. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento di autorizzazione a condizione che:
- a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
 - c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.

Art. 51 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici.

1. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne, così come riportato nel Titolo II Capo 2 del presente regolamento;
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, così come riportato nell'Allegato A del presente regolamento.
2. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta per opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex art. 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., ed ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività, per edifici adibiti a:
 - a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) attività commerciali o assimilabili.
4. In casi diversi da quelli previsti al comma 3, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

Art. 52 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici.

1. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale, circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'art. 49 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.
2. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

Art. 53 Modalità di presentazione della documentazione.

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in triplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
3. I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma 2, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi va presentata per gli edifici di nuova costruzione, o in corso di progettazione, rispetto al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 54 Verifica della documentazione

1. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
2. Il rilascio del permesso, o dell'autorizzazione, può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi, o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, successivamente alla realizzazione dell'opera, o all'inizio dell'attività.
3. Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

Art. 55 Mancata presentazione della documentazione.

1. La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 53 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, oppure costituire carenza di documentazione nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 53 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 53 comma 4 è causa di diniego del certificato di agibilità per tutte .

TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

Art. 56 Funzioni e competenze

1. Ai sensi dell'art. 6 lettere d), f) e g) e dell'art. 14 comma 2 della L. 447/1995 e dell'art. 5 comma 1 della L.R. 52/2000 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 - c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - d) della disciplina stabilita all'art 8, comma 6 della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 447/1995;
 - f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/1995.
2. Il Comune, al fine di svolgere specifiche attività di controllo, può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.
3. L'attività di controllo del rispetto degli orari, oltre che l'accertamento delle violazioni di disposizioni, indicati nel presente regolamento, è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e degli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. Rientrano nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione e/o applicazione del presente regolamento, che riguardano la generalità dei cittadini. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose con proprio motivato provvedimento su segnalazione degli organi di controllo, qualora le circostanze o altri fatti ne determinano le necessità.

5. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai dirigenti comunali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione e/o applicazione del presente regolamento, che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione della prescrizione del presente regolamento.

Art. 57 Esclusioni

1. I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'art. 7, ad eccezione di quanto previsto all'art. 40 comma 4 e all'art. 56 comma 1 lettera b, non sono oggetto del presente regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

Art. 58 Provvedimenti restrittivi

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente, laddove competente, o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
2. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento, o dai Piani di Risanamento, o da altri provvedimenti comunali.
3. Ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

Art. 59 Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €65,00 a €500,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 3/2003.

2. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.032,00 a €10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
3. Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'art. 4 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/1995 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
6. L'entità delle somme delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni 5 (cinque) anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale), verificatosi nei cinque anni precedenti.
7. E' fatto salvo quanto previsto agli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

Art. 60 Esclusioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 59 non si applicano nei seguenti casi:
 - a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'art. 8 comma 4 del presente regolamento.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 10 giorni dopo l'esecutività della delibera consigliare di approvazione.

Art. 62 Abrogazioni e validità

1. Fatto salvo il Regolamento di Polizia Urbana, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO A

VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

Punto 1 Aspetti generali

- 1.1 Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L.447/1995 e nei relativi decreti attuativi.

Punto 2 Definizioni

- 2.1 Tempo a lungo termine (T_L), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M. 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.
- 2.2 Tempo di riferimento (T_R), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M. 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.
- 2.3 Tempo di osservazione (T_O), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M. 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 2.4 Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M. 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Punto 3 Classi acustiche

- 3.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:
- a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
 - b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c) CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 - d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con

elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 4 Valori limite di emissione

- 4.1 I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro, infatti, viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Classificazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.
- 4.2 Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R , si confronta con il valore limite di emissione.
- 4.3 La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.
- 4.4 Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovvero nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:
 - a) qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/98;
 - b) qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").
- 4.5 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

- 4.6 Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.
- 4.7 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ecc. ecc.).

Punto 5 Valori limite assoluti di immissione

- 5.1 I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.
- 5.2 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.
- 5.3 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.
- 5.4 Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito al periodo diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/98.
- 5.5 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

5.6 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ecc. ecc.).

5.7 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 6 Valori limite differenziali di immissione

6.1 I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

6.2 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

6.3 La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

6.4 Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

6.5 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

6.6 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- a) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- b) aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI della zonizzazione acustica);
- c) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”;
- d) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- e) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- f) autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

6.7 Nel caso di cui all'art. 5 del presente regolamento, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti, mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Punto 7 Valori di attenzione

7.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

7.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

- 7.3 Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- 7.4 Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 7 della L. 447/1995 e dell'art. 13 della L.R. 52/2000; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui al punto 7.2 lettera b).
- 7.5 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.
- 7.6 Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 8 Valori di qualità

- 8.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.
- 8.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

- 8.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno

delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

- 8.4 Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 9 Rilievi strumentali e Fattori correttivi

- 9.1 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M. del 16/03/98.
- 9.2 Il decreto succitato specifica nell'allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.
- 9.3 L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'art. 4, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'allegato A del D.M. del 16/03/98.
- 9.4 I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:
- a) componenti impulsive K_I ;
 - b) componenti tonali K_T ;
 - c) componenti tonali di bassa frequenza K_B .
- Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.
- 9.5 Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'allegato B del D.M. del 16/03/98.
- 9.6 Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

Punto 10 Requisiti acustici degli impianti tecnologici.

- 10.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Servizi a funzionamento discontinuo	L_{ASmax} con costante di tempo slow 35 dB(A)
Servizi a funzionamento continuo	L_{Aeq} 25 dB(A)

Punto 11 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici.

11.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili.	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

Punto 12 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

12.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w , $D_{2m,nT,w}$ e $L_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

Punto 13 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale.

13.1 Ai sensi del D.P.R. n. 142/2004, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

13.2 Ai sensi del D.P.R. n. 142/2004, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

13.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 13.1 e 13.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

13.4 I valori di cui al punto 13.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 14 Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario.

14.1 Ai sensi del D.P.R. n. 459/1998, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

14.2 Qualora i valori limite di cui al punto 14.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

14.3 I valori di cui al punto 14.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

ALLEGATO B

Modello di istanza di autorizzazione in deroga per i cantieri



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Al Sig. SINDACO
Comune di BEINASCO

E p.c.

All' A.R.P.A. PIEMONTE
Area Tematica Rumore
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ESISTENTI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

Residente a _____ (_____) – C.A.P. _____

In via/corso/piazza _____ N. _____

Codice Fiscale _____

Telefono: _____

In qualità di: legale rappresentante titolare altro (specif.) ⁽¹⁾ _____

Dell'Impresa (denominazione): _____

Con sede legale in (via, n.ro civico, città): _____

Con sede operativa in (via, n.ro civico, città): _____

n.ro registro imprese: _____

Telefono: _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 e art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 52/2000, l'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti sulle sorgenti sonore per attività di cantiere:

edile stradale altro (specif.) ⁽¹⁾ _____

DICHIARA

❖ Che il Responsabile della Gestione Acustica del cantiere è (cognome e nome):

Reperibile al seguente n.ro telefonico ⁽²⁾: _____;

❖ Che gli estremi dell'autorizzazione all'avvio del cantiere (concessione edilizia, permesso di costruire, bolle scavo ecc. ecc.) sono: _____

rilasciata da: _____

❖ Che il cantiere avrà durata: inferiore o uguale a 60 giorni superiore a 60 giorni ⁽¹⁾,

ovvero si svolgerà dal _____ al _____

sarà ubicato in (via, n.ro civico, frazione) _____;

❖ Che le lavorazioni rumorose si svolgeranno ⁽³⁾:

nelle ore dalle _____ alle _____

nei giorni: _____;

❖ Di essere a conoscenza delle disposizioni della vigente normativa nazionale in materia e del regolamento comunale, ed a rispettare quanto ivi indicato.

ALLEGATA

- ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo.
- ⁽⁴⁾ planimetria in scala 1:1000 (o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, in cui sono state indicate:
- le aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative;
 - i siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi;
 - i ricettore sensibili (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo ecc. ecc.);
 - la tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
- ⁽⁷⁾ ⁽⁶⁾ descrizione degli accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti circostanti.
- ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ descrizione delle verifiche che si compieranno durante lo svolgimento delle attività di cantiere, per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione, ed il nominativo del personale deputato ad eseguirli.
- ⁽⁸⁾ valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, comprendente:
- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative, nelle quali si articola l'attività del cantiere, in corrispondenza dei recettori più esposti;
 - individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostanti;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo L_R (D.M. 16/03/1998, all. A) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Conferma, inoltre, che i dati e le notizie, forniti nella presente domanda, corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla vigente legislazione per le dichiarazioni mendaci.

In fede

Data: _____

Firma: _____

NOTE ALLA COMPILAZIONE

- Nota Generali:** La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte. La mancanza dei dati richiesti o anche uno degli allegati comporterà la sospensione della domanda fino alla sua completa integrazione. Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni, la domanda sarà considerata decaduta e sarà necessaria la sua nuova presentazione.
- Nota n. 1:** Barrare la voce interessata.
- Nota n. 2:** Inserire le generalità ed il recapito telefonico del Responsabile della Gestione Acustica del cantiere, o di chi ne fa le veci, che funga da tramite con il comune e con gli organi di controllo (A.R.P.A. e/o corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa la deroga.
- Nota n. 3:** Indicare le giornate, e gli orari, nel corso dell'apertura del cantiere, in cui si prevede di superare i limiti previsti dalla normativa vigente.
- Nota n. 4:** La documentazione è obbligatoria per tutti cantieri.
- Nota n. 5:** Si richiede una relazione che descriva le singole lavorazioni e/o le fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, comprensiva di cronoprogramma, descrizione degli apparati coinvolti nelle lavorazioni ed il loro reale tempo e le modalità di utilizzo.
- Nota n. 6:** Tale descrizione può essere inserita nella relazione principale, purché debitamente evidenziata.
- Nota n. 7:** La documentazione è obbligatoria per i soli cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni.
- Nota n. 8:** La documentazione è obbligatoria per i soli cantieri di durata superiore a 60 giorni

ALLEGATO C

Modello di istanza di autorizzazione in deroga per manifestazioni



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Al Sig. SINDACO
Comune di BEINASCO

E p.c.

All' A.R.P.A. PIEMONTE
Area Tematica Rumore
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI
IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ESISTENTI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

Residente a _____ (_____) – C.A.P. _____

In via/corso/piazza _____ N. _____

Codice Fiscale _____

Telefono: _____

In qualità di:

legale rappresentante responsabile altro (specif.) ⁽¹⁾ _____

De Associazione Gruppo Musicale altro (specif.) ⁽¹⁾ _____

(denominazione): _____

Con sede legale in (via, n.ro civico, città): _____

Telefono: _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 e art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 52/2000, l'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti sulle sorgenti sonore per attività di intrattenimento, quale ⁽¹⁾:

- concerto sfilate carri/ processioni/ bande musicali in marcia circo/ luna park
- fiera eventi sportivi feste popolari
- altro (specif.) _____

DICHIARA

- ❖ Che il Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione è (cognome e nome):

Reperibile al seguente n.ro telefonico ⁽²⁾: _____;

- ❖ Che la manifestazione avrà durata:

inferiore o uguale a 10 giorni superiore a 10 giorni (anche non continuati) ⁽¹⁾,

ovvero si svolgerà dal _____ al _____

- ❖ Di essere a conoscenza delle disposizioni della vigente normativa nazionale in materia e del regolamento comunale, ed a rispettare quanto ivi indicato.

ALLEGA

- ⁽³⁾ programma dettagliato della manifestazione recante:

- ubicazione o percorso interessato;
- calendario;
- orario d'inizio e fine delle singole attività;
- orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore, comprensivi anche delle attività del tipo: prove artistiche, collaudo impianti ecc. ecc.

- ⁽³⁾ planimetria in scala 1:1000 (o maggiore) della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, in cui sono state indicate:
- tutte le sorgenti sonore, comprese le aree di aggregazione ed i parcheggi;
 - i ricettori sensibili (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo ecc. ecc.);
 - la tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
- ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti, degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione.
- ⁽³⁾ descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione, ed il nominativo del personale deputato ad eseguirli.
- ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, comprendente:
- stima delle emissioni e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione, riferita al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei recettori più esposti;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo L_R (D.M. 16/03/1998, all. A) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Conferma, inoltre, che i dati e le notizie, forniti nella presente domanda, corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla vigente legislazione per le dichiarazioni mendaci.

In fede

Data: _____

Firma: _____

NOTE ALLA COMPILAZIONE

- Nota Generali:** La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte. La mancanza dei dati richiesti o anche uno degli allegati comporterà la sospensione della domanda fino alla sua completa integrazione. Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni, la domanda sarà considerata decaduta e sarà necessaria la sua nuova presentazione.
- Nota n. 1:** Barrare la voce interessata.
- Nota n. 2:** Inserire le generalità ed il recapito telefonico del Responsabile della Gestione Acustica del cantiere, o di chi ne fa le veci, che funga da tramite con il comune e con gli organi di controllo (A.R.P.A. e/o corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa la deroga.
- Nota n. 3:** La documentazione è obbligatoria per tutti i tipi di manifestazione.
- Nota n. 4:** Dovranno essere riportate tutte le caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori, comprendendo anche gli accorgimenti adottati ovvero: taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, predilezione di orari meno "critici" ecc. ecc.
- Nota n. 5:** La documentazione è obbligatoria per le sole manifestazioni di durata superiore ai 10 giorni, anche se non consecutivi.
- Nota n. 6:** La valutazione deve tenere presente anche il rumore legato alla concentrazione di persone, con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno, all'alterazione dei flussi di traffico ed alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ALLEGATO D

Modello generico di istanza di autorizzazione in deroga



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Al Sig. SINDACO
Comune di BEINASCO

E p.c.

All' A.R.P.A. PIEMONTE
Area Tematica Rumore
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ESISTENTI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

Residente a _____ (_____) – C.A.P. _____

In via/corso/piazza _____ N. _____

Codice Fiscale _____

Telefono: _____

In qualità di:

legale rappresentante responsabile altro (specif.) ⁽¹⁾ _____

De Associazione Società altro (specif.) ⁽¹⁾ _____

(denominazione): _____

Con sede legale in (via, n.ro civico, città): _____

Telefono: _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 e art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 52/2000, l'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti sulle sorgenti sonore per attività che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, quale:

(specif.) _____

DICHIARA

❖ Che il Responsabile della Gestione Acustica dell'attività è (cognome e nome):

Reperibile al seguente n.ro telefonico ⁽²⁾: _____;

❖ Che l'attività avrà durata:

inferiore o uguale a 30 giorni superiore a 30 giorni (anche non continuati) ⁽¹⁾,

ovvero si svolgerà dal _____ al _____

❖ Di essere a conoscenza delle disposizioni della vigente normativa nazionale in materia e del regolamento comunale, ed a rispettare quanto ivi indicato.

ALLEGA

⁽³⁾ programma dettagliato dell'attività recante:

- ubicazione;
- orario d'inizio e fine delle singole attività;
- orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore;

⁽³⁾ planimetria in scala 1:1000 (o maggiore) della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, in cui sono state indicate:

- tutte le sorgenti sonore;
- i ricettori sensibili (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo ecc. ecc.);
- la tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

- ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti, degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione.
- ⁽³⁾ descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione, ed il nominativo del personale deputato ad eseguirli.
- ⁽⁵⁾ valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, comprendente:
- stima delle emissioni e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento dell'attività, riferita al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei recettori più esposti;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo L_R (D.M. 16/03/1998, all. A) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Conferma, inoltre, che i dati e le notizie, forniti nella presente domanda, corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla vigente legislazione per le dichiarazioni mendaci.

In fede

Data: _____

Firma: _____

NOTE ALLA COMPILAZIONE

Note Generali: La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte. La mancanza dei dati richiesti o anche uno degli allegati comporterà la sospensione della domanda fino alla sua completa integrazione. Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni, la domanda sarà considerata decaduta e sarà necessaria la sua nuova presentazione.

Nota n. 1: Barrare la voce interessata.

Nota n. 2: Inserire le generalità ed il recapito telefonico del Responsabile della Gestione Acustica del cantiere, o di chi ne fa le veci, che funga da tramite con il comune e con gli organi di controllo (A.R.P.A. e/o corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa la deroga.

Nota n. 3: La documentazione è obbligatoria per tutti i tipi di attività

Nota n. 4: Dovranno essere riportate tutte le caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori, comprendendo anche gli accorgimenti adottati ovvero: taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, predilezione di orari meno "critici" ecc. ecc.

Nota n. 5: La documentazione è obbligatoria per le sole attività di durata superiore ai 30 giorni, anche se non consecutivi.